



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo “Francesca Bursi”

Via Ghiarella n.213 – 41042 Fiorano Modenese (MO) Tel. 0536/844140 - Fax 0536/843575

e-mail: moic831008@istruzione.it e-mail certificata: moic831008@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.icbursi.edu.it> - Codice univoco: UFQZ8R

Codice fiscale 93036700362 – Cod. Mecc. MOIC831008

Aggiornato con il D.lgs. 36/2023

Delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 27/03/2024

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

(ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
- Visto** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
- Vista** la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- Ritenuto** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018.
- Vista** la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante “Orientamenti interpretativi DI 129/2018”, in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto “dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”.

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002636 - 28/03/2024 - I.1 - U
MOIC831008 - AEA7F1B - ALBO PRETORIO - 0000040 - 28/03/2024 - A5 - REGOL - U

Visto	il Quaderno n. 1 – Aggiornamento febbraio 2024: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Vista	la Delibera del 12 dicembre 2017 e successive delibere di integrazione e aggiornamento, da parte del Consiglio d'Istituto con la quale veniva approvato il Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture.
Considerato	che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia.

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti ai servizi, lavori e forniture. Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici".

Art. 1 – Principi

- a. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto di Istruzione Comprensivo "Francesca Bursi" di seguito denominato Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo codice degli appalti (D.lgs. 36/2023).
- b. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 – Disciplina dell'attività contrattuale

- a. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.
- b. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto sono:
 - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
 - La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni.
 - Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98 e dal DPR n.8 marzo 1009, n.275/99.
 - Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale 129 del 2018, in vigore interamente a partire dal 01.01.2019.
 - Il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture

Il nuovo Codice prevede la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le attività inerenti al ciclo di vita dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, anche "CAD"), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicate agli artt. 22 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici.

- a. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal consiglio di Istituto.
L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti" a norma di quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013.
- b. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato ad operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023.
- c. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata;
- d. L'acquisto di beni e strumentazioni informatiche avviene attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Mepa);
- e. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio;
- f. È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip);
- g. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:
 - dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la funzionalità e l'affidabilità;
 - il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'istituto.

Art. 4 – Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D.I. 129/2018)

- a. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.
- b. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.
- c. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
- d. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 11.
- e. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 5 - Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale (art 45 D.I. 129/2018)

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
 - a. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b. alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c. all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e. all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f. all'adesione a reti di scuole e consorzi;

- g. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h. alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i. alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j. all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a. affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto del D.l. n. 129/2018 art. 45 e D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 all'art. 50 comma 1 lettera b di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
 - b. contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c. contratti di locazione di immobili;
 - d. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i. partecipazione a progetti internazionali;
 - j. determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'art. 11.
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 6- Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46 D.I. 129/2018)

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.

Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti.

Art. 7- Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art. 47 D.I. 129/2018)

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.l. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 8- Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (art 48 D.l. 129/2018)

1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.lgs. 129/2018.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
6. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla ulteriore normativa vigente.

Art 9 - Acquisizione di lavori, beni e servizi

1. È fatto salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di congruità economica (opportunamente mediante indagini di mercato).
2. Il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 assume la qualifica di Responsabile Unico di Progetto (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento. Qualora di Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.
3. **D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a): Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro**

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali:

a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
- procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante

affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

4. Applicazione del principio di rotazione

Il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione nell'individuare l'operatore economico:

- da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo 36/2023;
- affidatario in caso di affidamento diretto ai sensi dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 36/2023.

Ai sensi dall'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo 36/2023 il principio di rotazione si applica con riferimento al solo soggetto risultato affidatario nell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora entrambi gli appalti abbiano come oggetto la medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori e siano rientranti per importo nella stessa fascia di valore economico di seguito riportate.

Per "medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori" si intende:

- la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente (individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008);
- l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) di cui alla tabella A dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Fasce di valore economico

Sono individuate le seguenti fasce di valore economico ai fini dell'applicazione della rotazione:

Tabella A - Servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria e architettura)

Fascia	Da	Fino a
1	0,01 Euro	5.000,00 Euro (fascia esente ai sensi dell'art. 49, c. 6 del D. Lgs. 36/2023);
2	5.000,01 Euro	14.999,99 Euro
3	15.000,00 Euro	29.999,99 Euro
4	30.000,00 Euro	59.999,99 Euro
5	60.000,00 Euro	99.999,99 Euro
6	100.000,00 Euro	139.999,99 Euro
7	140.000,00 Euro	soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023

Tabella B – Lavori

Fascia	Da	Fino a
1	0,01 Euro	5.000,00 Euro (fascia esente ai sensi dell'art. 49, c. 6 del D. Lgs. 36/2023);
2	5.000,01 Euro	19.999,99 Euro
3	20.000,00 Euro	49.999,99 Euro
4	50.000,00 Euro	99.999,99 Euro
5	100.000,00 Euro	149.999,99 Euro
6	150.000,00 Euro	299.999,99 Euro
7	300.000,00 Euro	500.000,00 Euro
8	500.000,01 Euro	soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023

Deroghe all'applicazione del principio di rotazione:

Per le procedure di cui all'art. 50 del Codice il Responsabile del procedimento può comunque derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi previsti dall'art. 49 del Codice:

- importo inferiore ai 5.000 Euro;
- con motivato riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- previa effettuazione di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.

Art. 10 – Procedimento contrattuale

1. All'attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.
2. Per l'attività istruttoria di cui all'art. 44 c. 2 del D.L. 129/2018 il Dirigente scolastico si avvale del Direttore SGA e/o dei responsabili all'uopo incaricati.
3. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di una apposita Commissione con funzioni consultive.
5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico in ambito territoriale.
6. Il Dirigente Scolastico procede all'invio di lettera di invito/ordine di acquisto anche in caso di unica manifestazione di interesse/preventivo presentato a fronte della richiesta di più preventivi, come sopra disciplinato.
7. L'affidamento diretto è regolato da contratto o scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.
8. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto.
9. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente.
10. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo.

Art. 11 Fondo economale per le minute spese

1. In sede di redazione del programma annuale può essere costituito un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.
3. È sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002636 - 28/03/2024 - I.1 - U
MOIC831008 - AEA7F1B - ALBO PRETORIO - 0000040 - 28/03/2024 - A5 - REGOL - U

4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) . Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A..
6. Il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati alle attività e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
7. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
8. A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.
9. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. L'importo del fondo è stabilito annualmente in fase di approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario d'interesse.

Art. 12 – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45 c.2 l.d del D.l. 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni:
2. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
3. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - a. beni voluttuari in genere;
 - b. produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
 - c. Inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
4. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
5. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
6. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
7. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
8. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:
 - a. le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
 - b. intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
 - c. la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.
9. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto

al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

- a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;
- d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 13 – Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.L. 129/2018, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
4. fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo nel caso non sia già operante un'altra copertura assicurativa.
5. Il DS, in ottemperanza al presente articolo, stipula idonea convenzione con il soggetto richiedente, dove sono esplicitati termini e modalità di utilizzo dei locali dell'edificio scolastico.

Criteri e limiti per la selezione degli esperti interni, esterni e/o per l'acquisizione concessione di servizi in ambito didattico

Art. 14 – Criteri per la selezione personale interno

Gli esperti interni coinvolti nei progetti finanziati nell'ambito dei Fondi strutturali, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di altri enti in genere, sono selezionati in base alla valutazione dei curriculum vitae tenendo presente dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:

1. titolo di studio, specializzazione, master e corsi di aggiornamento coerenti con l'area progettuale d'interesse;
2. attività professionali coerenti con l'area progettuale di riferimento;
3. collaborazioni con enti di formazione e ricerca;
4. pubblicazioni di natura didattica.

L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 15– Criteri per la selezione di esperti esterni

Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

1. I criteri per l'assunzione di personale esterno per particolari tipologie d'insegnamento, di cui agli artt. 43, 44 e 45 del DI 129/2018 e devono essere coerenti con il parere espresso del collegio dei docenti;
2. L'affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è subordinato alle esigenze didattiche previste dai piani progettuali, approvati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti;
3. Distinzione tra incarichi i lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 e appalti di servizi di cui al D.lgs. n. 36/2023 (c.d. codice dei contratti);
4. incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, prevede la prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222-2238 del codice civile, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore (prestazione individuale);
5. appalto di servizi ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (associazioni, cooperative, agenzie, fondazioni);
6. I parametri di valutazione degli incarichi, di cui al punto precedente, sono utilizzabili per i progetti del PTOF e per progetti regionali, provinciali ed europei (PON-PNRR);
7. Nel caso i progetti siano affidati in fornitura di servizi ad agenzie/associazioni formative, verificati i requisiti di accesso, la gara verrà espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da tabella Allegato 3,
8. Nel caso di affidamento ad esperti esterni, la valutazione delle offerte avverrà, ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri elencati in ordine decrescente d'importanza:
 - comparazione dei curriculum tenendo presente i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
 - titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni, master, certificazioni e altri titoli coerenti con l'obiettivo progettuale). Il titolo di studio è valutato anche in relazione al punteggio;
 - attività professionali, coerenti con l'area progettuale, maturate nel mondo produttivo o della formazione con incarico attinente al progetto di riferimento;
 - pubblicazioni di pertinenza all'attività progettuale di riferimento.
9. I predetti criteri sono applicabili anche al personale di altre istituzioni scolastiche, al personale docente Universitario e al personale di altre Pubbliche amministrazioni, previa esibizione di apposita autorizzazione dell'ente di appartenenza.

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002636 - 28/03/2024 - I.1 - U
MOIC831008 - AEA7F1B - ALBO PRETORIO - 0000040 - 28/03/2024 - A5 - REGOL - U

Art. 16 – Limiti dei pagamenti accessori ad esperti interni ed esterni

1. Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del settore e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto se non disposto diversamente da specifiche azioni progettuali.
2. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti, impegnati in attività quali PON/FSE/PNRR e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo.

Art. 17– Selezione del personale interni ed esterni

1. Per la selezione del personale interni ed esterni si applicano le griglie di valutazione denominate allegato 1 e allegato 2, allegate al presente regolamento e che ne costituiscono parte integrante, con i relativi punteggi da attribuire ai titoli e crediti;
2. La selezione del personale esterno è sempre subordinata alla mancata possibilità di utilizzare il personale interno a qualsiasi titolo o, in subordine, a specifiche disposizioni legislative o amministrative;
3. La selezione avviene mediante avviso pubblicizzato sul sito web della scuola;
4. In deroga al precedente punto 3, il Dirigente Scolastico procede all'affidamento diretto, senza indizione di gara, solo nei casi elencati nell'articolo 158 del D. Lgs. 36/2023;
5. Le griglie di cui al comma 1 sono adattate dal Dirigente Scolastico secondo le esigenze progettuali, fermo restando il limite massimo dei punteggi per ogni tipologia definita nelle griglie stesse;
6. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti esterni, di cui al precedente comma, prevale, nell'ordine: voto di laurea magistrale più alto, certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore età anagrafica più giovane;
7. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti interni di cui al precedente comma 2, prevale: partecipazione alla stesura del progetto (ad eccezione delle norme di incompatibilità secondo le vigenti disposizioni di legge), certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore, l'anzianità di servizio.

Art. 18– Validità del regolamento

Il presente regolamento ha validità illimitata e si intende valido fino a successiva modifica . Sono fatte salve eventuali integrazioni e modifiche previste da norme e leggi intervenute successivamente alla sua data di approvazione.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti.

Art. 20 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti"

Fiorano Modenese, 28/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ilaria Leonardi

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Allegato 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO			
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti			
Titolo di studio Max 12 punti	Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all'area progettuale	Pun ti 4	Si valuta un solo titolo
	Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al progetto	Pun ti 5	
	Laurea triennale specifica attinente al progetto	Pun ti 7	
	Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto	Pun ti 1 2	
Altri titoli e specializzazioni Max 28 punti	Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)	Pun ti 4	Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli
	Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all'area progettuale	Pun ti 4	Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli
	Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori)	Pun ti 3	Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli
	Ecdl base o titoli equivalenti o superiori	Pun ti 2	Si valuta un solo titolo
	Certificazioni linguistiche di livello almeno B1	Pun ti 4	Si valuta un solo titolo
2) Attività professionali– max 40 punti			
Esperienze professionali specifiche Max 40 punti	Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)	Pun ti 5	Punti 5 per ogni anno completo fino ad un massimo di 4 anni
	Collaborazioni con Enti Universitari	Pun ti 2	Punti 2 per ogni collaborazione fino ad un massimo di 3 collaborazioni

	<i>Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali</i>	<i>Punti</i> 3	Punti 3 per ogni corso annuale fino ad un massimo di 3 corsi
	<i>Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali extracurricolari</i>	<i>Punti</i> 1	Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5 attività
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 16 punti			
<i>Titoli</i> Max 16 punti	<i>Incarichi in attività di formazione specifica realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali</i>	<i>Punti</i> 4	Punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di 3 attività
	<i>Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali</i>	<i>Punti</i> 2	Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 2 attività
4) Pubblicazione di natura didattica – max 4 punti			
<i>Pubblicazioni</i> Max 4 punti	<i>Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali</i>	<i>Punti</i> 1	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2
	<i>Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste</i>	<i>Punti</i> 1	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

1. **anzianità di servizio**
2. **partecipazione alla stesura del progetto;**
3. **certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore;**

Allegato 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO			
1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti			
Titolo di studio Max 12 punti	Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all'area progettuale	Pun ti 4	Si valuta un solo titolo
	Laurea triennale	Pun ti 5	
	Laurea non specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento	Pun ti 6	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al progetto – votazione fino a 90	Pun ti 8	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al progetto – votazione da 91 a 100	Pun ti 1 0	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al progetto – votazione con lode	Pun ti 1 2	
Altri titoli e specializzazioni Max 28 punti	Master universitari	Pun ti 6	Si valuta fino ad un massimo di 3 titoli
	Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per pubbliche amministrazioni	Pun ti 4	Si valuta un solo titolo
	Ecdl base o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento	Pun ti 2	Si valuta un solo titolo
	Ecdl advance o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento	Pun ti 4	Si valuta un solo titolo
2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale – max 40 punti			
Esperienze professionali specifiche Max 40 punti	Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica	Pun ti 5	Punti 5 per ogni anno completo fino ad un massimo di 4 anni
	Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni, coerenti con l'area progettuale	Pun ti 3	Punti 3 per ogni corso annuale fino ad un massimo

			di 4 corsi
	<i>Attività di formatore inerente alle attività progettuali d'interesse specifico all'obiettivo per il quale si concorre</i>	<i>Pun ti</i> 2	Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 4 attività
3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 16 punti			
<i>Titoli</i> Max 16 punti	<i>Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse umane</i>	<i>Pun ti</i> 4	Punti 4 per ogni incarico fino ad un massimo di 4
4) Pubblicazione di natura didattica – max 4 punti			
<i>Pubblicazioni</i> Max 4 punti	<i>Pubblicazioni di testi didattici</i>	<i>Pun ti</i> 1	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2
	<i>Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste</i>	<i>Pun ti</i> 1	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze :

1. **Voto di laurea magistrale più alto;**
2. **Prezzo più basso**
3. **Età anagrafica più giovane;**

Allegato 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORNITURA DI SERVIZI IN AMBITO DIDATTICO DA PARTE DI AGENZIE/ASSOCIAZIONI...

La valutazione delle offerte avverrà, ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri elencati in ordine decrescente d'importanza:

VALORE ECONOMICO: *massimo 20 punti*, calcolati con il seguente metodo:
offerta complessiva con il costo più basso x 20 punti / valore individuale delle singole offerte.

ATTIVITA' PROFESSIONALE: *massimo 20 punti*, calcolati con il seguente metodo:
 5 punti per attività annuale (attinenti all'ambito progettuale e all'ordine di scuola) per un massimo di 4 annualità.

NUMERO OPERATORI : *massimo 30 punti*, calcolati con il seguente metodo:
 30 punti per proposta di 4 o più operatori;
 20 punti per proposta di almeno 3 operatori;
 10 punti per proposta di almeno 2 operatori.

FLESSIBILITÀ ORARIA degli operatori : *massimo 30 punti*, calcolati con il seguente metodo:
 30 punti per disponibilità a svolgere l'attività al mattino e al pomeriggio;
 20 punti per disponibilità a svolgere l'attività al pomeriggio;
 10 punti per disponibilità a svolgere l'attività al mattino.

La mancata indicazione di questi elementi, ovvero l'indicazione generica degli stessi non comporterà l'attribuzione di punteggi.
 La commissione procederà alla comparazione delle offerte e all'attribuzione del punteggio spettante, in base ai criteri enunciati.
 Saranno escluse dalla gara o soggette agli opportuni accertamenti, tutte le offerte che dovessero riportare una palese e manifesta proposta anormalmente bassa, individuate secondo gli articoli 87 e 88 del Codice.

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

1. **Prezzo più basso**
2. **In caso di prezzo imposto dall'Amministrazione, si procede con il sorteggio.**